

IP, IT e Data protection

Diritto all'oblio oncologico: un passo avanti contro la discriminazione post-guarigione

Il Garante per la Privacy pubblica le FAQ per la corretta applicazione della Legge 7 dicembre 2023, n. 193

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato un **Compendio di Frequently Asked Questions (FAQ) riguardante il diritto all'oblio oncologico (testo in calce)**, delineando i principali aspetti e applicazioni della [Legge 7 dicembre 2023, n. 193](#) rivolte sia al pubblico che agli operatori del settore. Questo insieme di FAQ è finalizzato a chiarire dubbi e procedure relative all'attuazione di questa rilevante normativa, che mira a proteggere i diritti delle persone che hanno superato una patologia oncologica, evitando discriminazioni post-guarigione.

La genesi della legge n. 193/2023 è il risultato di un esteso dialogo collaborativo tra giuristi, specialisti della privacy, rappresentanti del mondo del lavoro e associazioni di pazienti, culminato in una legislazione che ha ottenuto ampio consenso all'interno del parlamento. Tale consenso sottolinea una condivisione di intenti volta a prevenire ogni forma di discriminazione latente che potrebbe affliggere gli individui post-guarigione.

L'obiettivo precipuo delle FAQ è dunque quello di prevenire tali discriminazioni e di fornire un chiarimento normativo che possa assistere le persone interessate e le imprese nell'applicazione corretta della legge. Approfondire le FAQ del Garante permette di comprendere meglio come la normativa sia stata accolta e quali impatti preveda per i sopravvissuti al cancro in Italia, riflettendo sull'importanza crescente di questo diritto nel panorama giuridico e sociale del paese.

Sommario

- [Il Contesto Normativo](#)
- [Le FAQ e il ruolo del Garante](#)
- [I contenuti della Legge n. 193/2023](#)
- [Implicazioni per il futuro](#)

GDPR e Normativa Privacy Commentario, di Belisario Ernesto, Riccio Giovanni M., Scorza Guido, Ed. IPSOA, 2022. Il volume offre il commento dei singoli articoli del Regolamento n. 2016/679/UE, integrato con le norme del decreto di adeguamento della normativa nazionale (d.lgs. n. 101/2018).

[Scarica gratuitamente l'estratto](#)

Il Contesto Normativo

Il diritto alla riservatezza è un principio fondamentale nell'architettura giuridica italiana, sancito dall'articolo 2 della Costituzione Italiana e dall'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La tutela della privacy è stata rafforzata nel tempo attraverso una serie di interventi legislativi, inclusi il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ([GDPR, Regolamento UE 2016/679](#)). Questo regolamento stabilisce regole rigorose per il trattamento di informazioni personali, soprattutto quelle considerate sensibili come i dati relativi alla salute.

Ai sensi dell'[art. 4, par. 1, n. 15 del GDPR](#), i dati relativi alla salute sono definiti come quelli attinenti alla salute fisica o mentale di una persona, comprese le informazioni raccolte per la prestazione di servizi sanitari che rivelano lo stato di salute della persona. Questi dati non possono essere diffusi o comunicati a terzi senza un solido fondamento giuridico o esplicito consenso dell'interessato, come ribadito dagli articoli 2 septies, comma 8 e art. 166, comma 2, del Codice e art. 9 del GDPR.

Il GDPR promuove il trattamento di [dati personali](#) in modo lecito, corretto e trasparente, assicurando che siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati, in linea con il principio di minimizzazione dei dati. Inoltre, è cruciale assicurare l'integrità e la riservatezza delle informazioni personali attraverso misure tecniche e organizzative adeguate, per prevenire qualsiasi trattamento non autorizzato o illecito.

In questo contesto, la Legge n. 193/2023 estende la tutela della privacy, introducendo il diritto all'oblio per i sopravvissuti al cancro, riconoscendo che la guarigione da una malattia grave non dovrebbe lasciare segni permanenti nella vita sociale ed economica di una persona. Ciò impedisce la richiesta o l'utilizzo di informazioni relative a patologie oncologiche pregresse, facilitando la completa reintegrazione sociale e lavorativa degli individui.

Le FAQ e il ruolo del Garante

Oltre a svolgere un importante ruolo di sensibilizzazione e informazione, essenziale vista la delicatezza del tema e l'impatto significativo che può avere su un'ampia platea di interessati, il Garante per la protezione dei dati personali ha un ruolo essenziale nell'attuazione e nel monitoraggio di questa legge.

Conformemente all'articolo 5, comma 4 della legge, il Garante ha il compito di vigilare sull'applicazione delle disposizioni, assicurando che le modalità di certificazione dell'oblio oncologico e le procedure per la sua applicazione rispettino il diritto alla privacy.

Il suo mandato copre tutti gli ambiti di applicazione della legge, inclusi i trattamenti effettuati sia da enti pubblici sia da soggetti privati. Per supportare la comprensione e la corretta applicazione della legge, l'Autorità ha pubblicato una serie di FAQ che chiariscono come le disposizioni debbano essere implementate quotidianamente. Queste FAQ servono non solo a dissipare dubbi, ma anche a fornire una guida pratica sia per i cittadini sia per le aziende su come evitare le discriminazioni precedentemente subite dagli ex-pazienti oncologici, quali il diniego di assicurazioni, difficoltà nell'ottenimento di mutui, o pregiudizi in ambito lavorativo e adottivo.

I contenuti della Legge n. 193/2023

Il Garante fornisce orientamenti su come bilanciare il diritto all'oblio oncologico con altre esigenze legittime, come la sicurezza pubblica o la necessità di valutazioni accurate in ambito assicurativo o lavorativo. Questo contributo è fondamentale per definire una prassi che sia equilibrata e rispettosa dei diritti di tutte le parti coinvolte, garantendo così una giusta applicazione della legge in tutti i contesti considerati.

Nel settore lavorativo, durante la fase preassuntiva, il datore di lavoro non è autorizzato a richiedere informazioni relative a patologie oncologiche pregresse dei candidati, purché il trattamento attivo sia terminato e non vi siano stati episodi di recidiva per un periodo di almeno dieci anni dalla data della richiesta. In particolare, per considerare il trattamento oncologico concluso e senza recidive, si intende la data dell'ultimo trattamento farmacologico, radioterapico o chirurgico (cfr. art. 1, comma 2 dello schema di decreto). Questo periodo si riduce a cinque anni nel caso in cui la patologia sia stata diagnosticata prima che il soggetto raggiungesse i ventun anni di età, come specificato dall'articolo 4, comma 1 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193.

In ogni caso, sia nella fase preassuntiva che nella fase successiva all'instaurazione del rapporto di lavoro, il datore non può conoscere le specifiche patologie sofferte dall'interessato (art. 88 e Considerando 155 del Regolamento, art. 113 del Codice che richiama l'art. 8 della [Legge n. 300/1970](#), art. 10 del [D.Lgs. n. 276/2003](#)). Secondo il [D.Lgs. n. 81/2008](#) (art. 41), solo il medico competente è autorizzato a trattare in

autonomia e competenza tecnica i dati personali di natura sanitaria che sono indispensabili per assicurare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel caso in cui un dipendente richieda permessi per assenze dal lavoro dovute a esigenze mediche o il riconoscimento di benefici legali legati a condizioni di salute, il datore di lavoro può richiedere un documento che attesti la sottoposizione del lavoratore a una prestazione sanitaria specialistica, ma senza che da questo documento emergano informazioni che possano rivelare la natura della patologia o i dettagli specifici della cura ricevuta, in virtù del principio di minimizzazione dei dati, il quale sarà rispettato nell'individuazione delle informazioni nel modello di istanza e nel certificato di oblio oncologico (Allegati I e II) per assicurare che solo le informazioni indispensabili per il rilascio e l'uso del certificato siano richieste. Nel caso in cui ne venga a conoscenza tramite documentazione fornita, il datore di lavoro è tenuto, per legge, a non utilizzare tali informazioni per scopi non strettamente necessari, nel rispetto dei principi di protezione dei dati (art. 2-decies del Codice).

In ambito assicurativo e bancario, la legge introduce una protezione analoga. Le compagnie assicurative e gli istituti di credito non possono più richiedere informazioni su patologie oncologiche pregresse per stipulare contratti o concedere prestiti. Inoltre, le istituzioni finanziarie e assicurative non possono raccogliere queste informazioni da altre fonti, né possono utilizzare tali dati, anche se già in loro possesso, per influenzare o determinare le condizioni contrattuali offerte al contraente. Questo aspetto è particolarmente significativo, poiché in passato molte persone guarite da un cancro si sono viste negare l'accesso a prodotti assicurativi o finanziari a causa del loro passato oncologico, nonostante non rappresentassero più un rischio significativo. Il legislatore ha quindi voluto assicurare che la guarigione non fosse penalizzata economicamente, e che l'accesso ai servizi finanziari e assicurativi fosse garantito senza pregiudizi.

Un altro elemento innovativo riguarda il diritto all'oblio oncologico nel contesto delle adozioni. La normativa impone che le valutazioni condotte dal Tribunale per i minorenni, necessarie per selezionare le coppie candidate all'adozione, omettano informazioni relative a patologie oncologiche pregresse dei richiedenti, a condizione che siano passati più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia senza recidive. Questo intervallo si riduce a cinque anni se la patologia è stata diagnosticata prima che i richiedenti avessero compiuto ventun anni. Questa disposizione si applica sia per le adozioni di minori italiani che stranieri, garantendo che le decisioni del tribunale si basino su criteri attuali e pertinenti senza essere influenzate da condizioni mediche storiche non più rilevanti.

Implicazioni per il Futuro

L'introduzione del diritto all'oblio oncologico apre nuovi orizzonti nel dibattito giuridico sulla privacy e la protezione dei dati personali.

Questa normativa potrebbe fungere da apripista per ulteriori estensioni del diritto all'oblio in altre aree della salute, come per esempio le malattie rare o croniche, dove la guarigione o la gestione efficace della malattia dovrebbe consentire una piena integrazione sociale senza il fardello di uno stigma passato. Inoltre, questa legge evidenzia l'importanza di un approccio legislativo che sia sensibile ai mutamenti sociali e capace di rispondere alle esigenze di categorie particolarmente vulnerabili.

La normativa sottolinea come la protezione della privacy non sia soltanto una questione tecnica di gestione dei dati, ma un vero e proprio strumento per salvaguardare la dignità personale e prevenire le discriminazioni.

>> *Leggi anche:*

- [Oblio oncologico, come ottenere il certificato](#)

IN COLLABORAZIONE CON

>> Scopri il [Corso online specialista privacy](#) di Altalex!

>> Scopri il [Corso online la tutela della privacy e l'attività ispettiva del Garante](#) di Altalex!

Garante Privacy, Diritto all'oblio oncologico: FAQ

Il servizio è riservato agli utenti registrati

▢

[Iscriviti](#)

Sei già registrato? [Accedi](#)

Il servizio è riservato agli utenti registrati

▢

[Iscriviti](#)

Sei già registrato? [Accedi](#)

(C) Altalex / Wolters Kluwer